



COMUNE DI FIUMEDINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Sede legale: Via Umberto I, 49
Uffici: Piazza Matrice – Locali polifunzionali
C.A.P. 98022 - Fiumedinisi (ME)
Tel. 0942771001

P.IVA/Codice Fiscale: 00352170831
Sto Internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
Codice univoco fatturazione elettronica: UFU0HL

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" per l'annualità 2022, di cui al DPCM 30 settembre 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *"Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»"*;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui *"Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione"*;

Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *"Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione"*;

Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *"Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni"*

svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari”;

Visti il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*”; il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo ed il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il DPCM del 30 settembre 2021, recante “*Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023*”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14/12/2021;

Rilevato che il DPCM 30 settembre 2021 definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;

Evidenziato che i contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di € 5.000,00 a beneficiario;

Dato atto che il contributo riconosciuto al Comune di Fiumedinisi è pari a complessivi € 138.533,07 per il triennio 2021-2023 (€ 46.177,69 annui), come risultante dall'allegato B al DPCM 30 settembre 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022, avente per oggetto “*DPCM del 30 settembre 2021, recante “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”, pubblicato*

nella G.U.R.I. n. 296 del 14/12/2021. Atto di indirizzo per la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse”;

Dato atto che con Deliberazione n. del 35 del 26/02/2024 è stato fornito indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali per la pubblicazione di un **avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'acquisizione di istanze per l'erogazione dei contributi di cui al DPCM 30 settembre 2021, inerenti l'annualità 2022, pari a € 46.177,69**, che potranno essere utilizzati secondo il seguente riparto di massima:

- € **10.000,00** per concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di € 5.000,00 a beneficiario;
- € **36.177,69** per concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del Comune di Fiumedinisi, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e atteso,

RENDE NOTO

che con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure di acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione dei contributi di cui al DPCM 30 settembre 2021, relativamente al “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”.

ARTICOLO 1

Principi generali, contesto e finalità dell'Avviso

1. Il presente avviso pubblico è volto a contrastare la tendenza allo spopolamento, favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Fiumedinisi attraverso le seguenti **tipologie di azione**:
 - A) **Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi**, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a beneficiario;
 - B) **Concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del Comune di Fiumedinisi**, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi.
2. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 30 settembre 2021.
3. Per ciascuna tipologia di intervento può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.
4. I contributi previsti per le due tipologie di intervento “A” e “B”, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti “*de minimis*”. I soggetti interessati dovranno presentare due istanze separate, a valere sulle singole tipologie di intervento (“A” e “B”).

ARTICOLO 2

Dotazione finanziaria

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a **euro 46.177,69** (quarantaseimilacentosettantasette/69) a valere sulla quota della seconda annualità (2022) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, ed è ripartito come segue:

- **Tipologia di intervento “A”** (Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di € 5.000,00): **euro 10.000,00**;
 - **Tipologia di intervento “B”**: (Concessione di contributi per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del Comune di Fiumedinisi, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi): **euro 36.177,69**.
2. Per ciascuna tipologia di intervento, il relativo contributo sarà assegnato, in ordine decrescente, in base alla posizione nella graduatoria redatta a seguito della valutazione istruttoria delle domande ed all’ammontare delle spese ammissibili.
 3. Nel caso in cui in una delle tipologie di intervento si dovessero registrare richieste per importi inferiori alla somma stabilita, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare le risorse disponibili assegnate all’altra tipologia di intervento.
 4. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

ARTICOLO 3

Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso, relative alla tipologia di intervento “B”, sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, 2. Per ciascuna tipologia di intervento, il relativo importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze pervenute e all’ammontare delle spese ammissibili.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d’aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4

Cumulo

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “*de minimis*” richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5

Soggetti Beneficiari

1. **Tipologia di intervento “A”**: Possono accedere al contributo previsto dall’art. 2, co. 2, lett. c) del DPCM 30 settembre 2021 coloro che intendono trasferire la propria residenza e dimora

abituale nel Comune di Fiumedinisi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente.

- 1.1. Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, il trasferimento della residenza e dimora abituale deve avvenire, a pena di decadenza del contributo, entro il termine di rendicontazione delle spese di acquisto o ristrutturazione dell'immobile, fissato al 31/05/2024.
- 1.2. Il contributo è concesso *una tantum* nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed è erogato una sola volta per ciascun nucleo familiare e per ogni singolo immobile.
- 1.3. Sono ammissibili le spese per l'acquisto e ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente risiede e dimora abitualmente. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione con durata pari o superiore ad anni 4 (quattro) eventualmente rinnovabili o comodato d'uso del soggetto richiedente, regolarmente registrati.
- 1.4. Nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo non deve avere residenza né dimora abituale nessun altro soggetto che non appartenga al nucleo familiare del richiedente.

2. Tipologia di intervento "B": Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, co.2, lett. b) del DPCM 30 settembre 2021 le "nuove attività economiche" che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi.

2.1. Con "nuove attività economiche" si intendono:

- Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
- Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

2.2. Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio del Comune di Fiumedinisi attraverso apposita unità produttiva.

2.3. Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del Comune di Fiumedinisi che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

2.4. In caso di nuova attività possono beneficiare del contributo coloro che, regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, avviano l'attività entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo di cui al presente Avviso.

2.5. I soggetti richiedenti (imprese individuali o società) devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale o agricola) o, in alternativa, proporre istanza in qualità di costituenda impresa, impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità all'assegnazione del contributo;
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, anche in riferimento a tributi e corrispettivi di competenza comunale.

2.6. Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n. 18/2004;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in è stabilita;
- che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;

- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

3. In riferimento a entrambe le tipologie di intervento i richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3.1. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

3.3. L'esclusione per condanne di cui al punto 3.1. va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Si specifica che ciascun soggetto partecipante può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di azione prevista all'art. 1 del presente Avviso. Nel caso di inoltro di più candidature per una singola tipologia di azione sarà presa in considerazione l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili

1. **Tipologia di intervento "A"**. Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto e ristrutturazione di immobili, situati nel territorio del Comune di Fiumedinisi e regolarmente censiti catastalmente, da destinare ad abitazione principale del beneficiario, che intende trasferirvi la propria residenza e dimora abituale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, punto 1.

2. **Tipologia di intervento "B"**. Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- Acquisto di mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
- Acquisto di strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione *tout court* ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa;
- Realizzazione di opere murarie e impiantistica, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;
- Acquisto di hardware e software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- Spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla "nuova attività economica" come definita all'articolo 5 - punti 2.1 e 2.2 del presente Avviso.

3. Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
- Lavori in economia;
- Acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- Interessi passivi;
- Imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e

definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

- Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - Avviamento;
 - Beni acquistati con permuta e contributi in natura;
 - Mezzi targetati.
4. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 7

Caratteristiche dell'agevolazione

1. **Tipologia di intervento "A"**: l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo *una tantum*, fino a un importo massimo di euro 5.000,00, a titolo di concorso alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili, ubicati nel territorio del Comune di Fiumedinisi, da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
2. **Tipologia di intervento "B"**: l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto non superiore al 75% dell'investimento complessivo, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili, di cui all'art. 6, e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e alla posizione in graduatoria.
3. Il contributo relativo alla tipologia di intervento "B" sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse disposizioni in merito.
4. Qualora vi fossero istanze per la concessione di agevolazioni di importo inferiore a quanto stanziato per una tipologia di intervento, le eventuali economie saranno ridistribuite a valere sull'altra tipologia di intervento.
5. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, punti 2-3-4-5.

ARTICOLO 8

Termine per la conclusione del progetto e per la rendicontazione

1. Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, per entrambe le tipologie di interventi, è fissato al **31/05/2024**.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente punto 1, salvo comunicazione giustificata di richiesta di proroga per motivi non dipendenti dalla volontà o inerzia del beneficiario. Per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere una sola volta una proroga fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni e comunque tale da consentire il rispetto del termine di utilizzo delle risorse da parte del Comune.
3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ARTICOLO 9

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente Avviso (Allegati "A e "B") dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 21/03/2024**.

La domanda, indirizzata al Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Fiumedinisi, deve riportare la seguente dicitura:

Per la tipologia di intervento A): "DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE RESIDENZE";

Per la tipologia di intervento B): "DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE".

2. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fiumedinisi, negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 18:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;
- spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Le domande presentate con raccomandata A/R si intendono accettate se pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Fiumedinisi entro la data di scadenza del presente Avviso (ore 18.00 del giorno 21/03/2024). Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;
- spedizione mediante corriere. In tal caso la domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Fiumedinisi entro il termine fissato dal presente Avviso. La data di consegna è stabilita e comprovata dal protocollo in ingresso apposto dall'ufficio ricevente;
- spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.fiumedinisi@legalmail.it, mediante:
 - o invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica, oppure
 - o invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Fiumedinisi (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato:

- o Per la tipologia di intervento A): "DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE RESIDENZE";
- o Per la tipologia di intervento B): "DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE".

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:

Per la tipologia di intervento "A":

- redatta in conformità all' Allegato "A.1";
- regolarmente sottoscritta dal richiedente;
- corredata del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- corredata del preventivo dei costi da sostenere.

Per la tipologia di intervento "B"):

- redatta in conformità all' Allegato "B.1";
 - regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - corredata del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - corredata della relazione descrittiva del progetto, comprensiva dell'elenco delle spese e dei preventivi dei costi da sostenere;
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 10

Ammissione ed esclusione delle domande

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali è nominata la Commissione tecnica la quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande.
2. Sono irricevibili le domande:
 - presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 9 del presente Avviso;
 - prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ovvero (per la tipologia di intervento "A") del richiedente;
 - prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ovvero (per la tipologia di intervento "A") del richiedente;
3. Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.
4. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
5. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, per ciascuna tipologia di intervento la Commissione forma l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, con l'assegnazione del relativo punteggio, e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali, è pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
6. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei punti precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
7. Avverso il provvedimento di cui al punto 5, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia la Commissione, di cui al punto 1 del presente articolo, nei successivi 10 (dieci) giorni. Decorsi i termini predetti la graduatoria diverrà definitiva.

ARTICOLO 11

Modalità e criteri di valutazione

1. La valutazione dei progetti e la quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - 1.1. **TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A"** (Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di € 5.000,00):

CRITERIO	PUNTEGGIO
I. Tipologia dell'investimento: Acquisto nuovo immobile punti 20 Ristrutturazione immobile: punti 10	max 20 punti
II. Importo dell'investimento da sostenere: da € 3.000,00 a € 6.000,00: punti 15 da € 6.000,01 a € 10.000,00: punti 25 oltre € 10.000,00: punti 30	max 30 punti
III. Consistenza del nucleo familiare: 1 componente: punti 10 2 componenti: punti 20 3 componenti: punti 30 oltre 3 componenti: punti 40	max 40 punti
IV. Impegno a mantenere la residenza nel Comune di Fiumedinisi per almeno 5 anni	10 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100 PUNTI

Le risorse disponibili (€ 10.000,00) saranno divise secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria, redatta in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo conseguito da tutti i soggetti partecipanti.

Il contributo è concesso, in base al punteggio conseguito, entro il limite massimo di euro 5.000,00 per ciascuna domanda, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

1.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO "B": (Concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del Comune di Fiumedinisi, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi):

CRITERIO	PUNTEGGIO
I. Tipologia di attività Apertura di nuova attività: punti 40 Attività esistenti che avviano una nuova attività economica: punti 20	max 40 punti
II. Importo dell'investimento da sostenere: da € 1.000,00 a € 10.000,00: punti 10 da € 10.000,01 a € 20.000,00: punti 25 oltre € 20.000,00: punti 50	max 50 punti
III. Attività imprenditoriali giovanili *	5 punti
IV. Attività imprenditoriali femminili**	5 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100 PUNTI

* Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi come impresa giovanile secondo la normativa di settore.

** Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa partecipante si qualifichi come impresa femminile, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile:

- per le imprese individuali: la titolare deve essere una donna;
- per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne;
- per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Le risorse disponibili (€ 36.177,69) saranno divise secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria, redatta in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti.

Il contributo è concesso, in base al punteggio conseguito, entro il limite massimo del 75% delle spese ritenute ammissibili per ciascuna domanda, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo sarà erogato in due quote: la prima a stato di avanzamento sotto forma di acconto pari a minimo il 25% e massimo il 75% dell'importo assegnato e la seconda a saldo. Il contributo erogato a saldo sarà determinato in relazione alle spese realmente sostenute e rendicontate.

ARTICOLO 12

Modalità di erogazione e liquidazione del contributo

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A" (Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di € 5.000,00):

1.1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito della richiesta, redatta utilizzando il modello "A.2" allegato al presente Avviso, corredata della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto o di ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata a residenza e dimora abituale e dell'avvenuto cambio di residenza.

1.2. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere corredato della seguente documentazione:

(in caso di acquisto dell'immobile):

- copia autentica dell'atto di compravendita stipulato in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso;

(in caso di ristrutturazione dell'immobile):

- relazione a firma del tecnico progettista sullo stato di realizzazione del progetto di ristrutturazione;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal richiedente, e contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
- copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.).

1.3. Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, la rendicontazione delle spese sostenute deve essere trasmessa entro e non oltre il termine del 31/05/2024. Entro lo stesso termine, il richiedente deve aver trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di intervento.

1.4. Il contributo è concesso in conto capitale ed è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO "B": (Concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del Comune di Fiumedinisi, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi):

- 2.1.** A seguito della approvazione della graduatoria provvisoria di cui all'art. 11, primo periodo, ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta, anche tramite PEC o raccomandata A/R, dell'importo del contributo massimo concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
- 2.2.** Dopo la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese, da trasmettere entro il termine del 31/05/2024, la Commissione provvede a confermare, previa eventuale rideterminazione, il contributo assegnato dandone comunicazione al beneficiario, con le medesime modalità di cui al precedente punto 2.1.
- 2.3.** Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione definitiva del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
- 2.4.** Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime "*de minimis*". A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
- 2.5.** La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 2.6.** L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
- 2.7.** Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente.
- 2.8.** Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in due quote:
 - la prima a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto, se richiesto;
 - la seconda a saldo,con le seguenti modalità:
 - stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 25% e non superiore al 75% del totale delle spese ammissibili. La richiesta, redatta utilizzando il modello "B.2" allegato al presente Avviso, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - o relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
 - o rendiconto delle spese sostenute composto di:
 - o dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
 - o copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);
 - o Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del Comune, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.

- il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta, redatta utilizzando il modello “B.3” allegato al presente Avviso, entro e non oltre il termine del 31/05/2024, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
 - o il saldo è erogato a seguito della trasmissione del rendiconto finale di spesa (entro il 31/05/2024), composta dalla relazione sulla realizzazione del progetto ammesso contributo e, per la parte economica, della documentazione elencata alle lettere a e b di cui al precedente punto (stato di avanzamento);
 - o il saldo del contributo è erogato entro (15) quindici giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, previa eventuale rideterminazione del contributo.

2.9. L’erogazione del contributo rimane soggetta alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo, ovvero nei confronti del Comune di Fiumedinisi, si procederà al pagamento sostitutivo in favore dell’ente creditore.

ARTICOLO 13

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 14;
- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- (per la tipologia di intervento “A”) trasferire la residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi entro la data del 31/05/2024;
- (per la tipologia di intervento “A”, ove ricorra) mantenere la residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi per cinque anni dalla concessione del contributo;
- (per la tipologia di intervento “B”): non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

ARTICOLO 14

Controlli e monitoraggio

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

2. Ai sensi del DPCM 30 settembre 2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 15

Revoca

1. Il Comune di Fiumedinisi procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
 - qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
 - qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
 - qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
 - in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 13.
2. Per la tipologia di intervento "B" Costituisce causa di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione del contributo ad usi diversi da quelli previsti dalle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo.
3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 16

Termini del procedimento e accesso ai documenti

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica:
 - il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo al termine di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data di avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine in considerazione del numero e della complessità delle domande pervenute;
 - gli atti del procedimento potranno essere visionati presso l'Area Affari Generali del Comune di Fiumedinisi.

2. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17

Pubblicità

1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 8 del DPCM 30 settembre 2021 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

ARTICOLO 18

Responsabile del procedimento e informazioni

1. Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Currò, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Fiumedinisi.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

- PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it;
- Email: affarigenerali@comune.fiumedinisi.me.it;
- Tel. 0942.771001

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Fiumedinisi, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 20

Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

1. Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati per la partecipazione al presente Avviso pubblico si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse al procedimento in oggetto.

Finalità del trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti sono dati comuni (dati anagrafici - nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita - residenza, recapito telefonico, e-mail, IBAN).

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo sostegno comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021 (G.U.R.I. n. 296 del 14.12.2021) per l'annualità 2021. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiumedinisi, nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco p.t., con sede in Via Umberto I n. 49, 98022 Fiumedinisi (ME).

Responsabile del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco, Dott. Giovanni De Luca, contattabile al seguente indirizzo:

- PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
- mail: sindaco@comune.fiumedinisi.me.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, contattabile al seguente indirizzo:

- PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
- mail: affarigenerali@comune.fiumedinisi.me.it

Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati personali saranno comunicati agli Uffici del Comune di Fiumedinisi e, qualora ammessi a contributo, i dati saranno comunicati alle Autorità competenti per il controllo e monitoraggio del finanziamento:

- Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico mediante caricamento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti – RNA;
- Tesoreria comunale per i successivi pagamenti.

I dati saranno inoltre diffusi attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Tempi di conservazione dei dati.

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla procedura di erogazione del contributo e dei relativi monitoraggi e controlli, e in ogni caso per un periodo di anni dieci dalla data di erogazione dell'ultimo pagamento.

Diritti dell'interessato.

Il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Via Umberto I n. 49, 98022 Fiumedinisi (ME).

L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune: www.comune.fiumedinisi.me.it – sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

Si allegano:

Per la categoria di intervento “A”:

A.1) Modello di domanda di partecipazione;

A.2) Modello di domanda per l'erogazione del contributo.

Per la categoria di intervento “B”:

B.1) Modello di domanda di partecipazione;

B.2) Modello di domanda per l'erogazione dell'acconto;

B.3) Modello di domanda per l'erogazione del saldo.

Fiumedinisi, 28/02/2024

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Sig.ra Maria Currò